

NEWS-LETTER N° 1/20

Milano, 14 gennaio 2020

OGGETTO: La Legge Finanziaria 2020 – Le principali novità fiscali

PREMESSA

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019, la c.d. “Legge di bilancio 2020” (Legge 27.12.2019 n. 160), contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dal 1° gennaio 2020. Di seguito vengono illustrate le principali novità introdotte dalla norma in esame, composta da un unico articolo diviso in 886 commi.

INDICE

1.	Imposte dirette	3
1.1.	Imposta sul reddito delle società.....	3
1.1.1.	Riforma delle agevolazioni “Super ammortamento” ed “Iper ammortamento” (c. da 184 a 197)	3
1.1.2.	Credito R&S, innovazione tecnologica, attività innovative (c. da 198 a 298)	6
1.1.3.	Proroga bonus “FORMAZIONE 4.0” (c. da 210 a 217).....	9
1.1.4.	Ripristino ACE (c. 287).....	10
1.1.5.	Rivalutazione beni d’impresa (c. da 696 a 703)	10
1.2	Imposta sul reddito delle persone fisiche.....	11
1.2.1	Cedolare secca immobili commerciali	11
1.2.2	Riduzione cedolare secca contratti a canone concordato (c.6)	11
1.2.3	Abrogazione sconto in fattura per efficienza energetica e sisma bonus (c. 70 e 176)	11
1.2.4	Proroga detrazione interventi recupero edilizio (c. 175, lett. b), n. 1)	11

1.2.5	Proroga detrazione bonus mobili ed elettrodomestici (c. 175, lett. b), n. 2)	12
1.2.6	Proroga detrazione "BONUS VERDE"	12
1.2.7	Bonus facciate (c. 219 a 224)	12
1.2.8	Spese veterinarie (c. 361).....	12
1.2.9	Estensione Bonus Edicole 2020 (c. 393).....	13
1.2.10	Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito (c. 629).....	13
1.2.11	Accisa gasolio commerciale (c. 630)	13
1.2.12	Fringe benefit veicoli aziendali.....	13
1.2.13	Buoni pasto mense aziendali.....	14
1.2.14	Tracciabilità delle detrazioni (c. 679 e 680).....	14
1.2.15	Esenzione IRPEF coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.....	14
1.3	Disposizioni comuni.....	15
1.3.1	Deducibilità IMU immobili strumentali (c. 4 e 5)	15
1.3.2	Proroga detrazione riqualificazione energetica (c. 175, lett. a))	15
1.3.3	IVIE/IVAFE (c. 710 e 711).....	15
1.3.4	Accertamenti esecutivi tributi enti locali (c. da 784 a 815).....	16
2	Regimi opzionali.....	16
2.1	Modifica regime forfetario (c. 691 e 692)	16
3	Imposte indirette.....	17
3.1	IVA - Sterilizzazione aumenti aliquote iva (c. 3).....	17
4	Imposte sostitutive	17
4.1.	Immobile ditta individuale (c. 690).....	17
4.2.	Rivalutazione terreni e partecipazioni (c. 693 e 694)	17
4.3	Plusvalenze cessione immobili (c. 695).....	18

::*:*:

1. Imposte dirette

1.1. Imposta sul reddito delle società

1.1.1. Riforma delle agevolazioni "Super ammortamento" ed "Iper ammortamento" (c. da 184 a 197)

A decorrere dal 2020 le agevolazioni previste dal "Piano Industria 4.0" del "super ammortamento" e "Iper ammortamento" sono state eliminate e sostituite dall'introduzione di uno specifico credito d'imposta. Tale credito è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia, purché tali investimenti siano effettuati:

- entro il 31.12.2020;
ovvero,
- entro il 30.06.2021 a condizione che sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ambito soggettivo

In merito ai soggetti beneficiari o esclusi, il nuovo credito d'imposta:

- ✓ **spetta alle imprese residenti in Italia**, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito, purché si rispettino le norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
- ✓ non spetta alle imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- ✓ non spetta alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

Ambito oggettivo

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B allegata alla Legge Finanziaria 2017.

Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

- **veicoli** di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- **fabbricati e costruzioni**;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti;
- gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l'ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali restano fruibili le precedenti agevolazioni in vigore nel 2019 ("super ammortamento", "iper ammortamento" e "super ammortamento per i beni immateriali");
- beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori.	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
			Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

La misura del credito d'imposta spettante

varia a seconda del tipo di bene:

- Per i beni materiali della Tabella A della Legge Finanziaria 2017 (vale a dire i beni agevolabili secondo la vecchia disciplina "Iper ammortamento"), il credito d'imposta è pari al:
 - o 40% degli investimenti effettuati fino a 2,5 milioni di euro;
 - o 20% degli investimenti effettuati tra i 2,5 milioni e i 10 milioni di euro.
- Per i beni di cui alla Tabella B della Legge Finanziaria 2017 (vale a dire i beni agevolabili secondo la vecchia disciplina "super ammortamento per i beni immateriali") il credito d'imposta è pari al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 700.000.

- Per i beni diversi da quelli di cui sopra (vale a dire i beni agevolabili secondo la vecchia disciplina “super ammortamento”), il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2.000.000.

La seguente tabella riepiloga modifiche apportate alle tre agevolazioni in esame:

Agevolazione	Misura dell'agevolazione	
	Nel 2019	Nel 2020
Iper ammortamento (beni materiali strumentali ad alto contenuto tecnologico) Tabella A della Legge Finanziaria 2017	Maggiorazione del costo pari tra il 50% ed il 170% ai fini del calcolo delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili	Credito imposta tra il 20% ed il 40% del costo sostenuto (investimento massimo € 10.000.000)
Super ammortamento beni immateriali (beni immateriali strumentali ad alto contenuto tecnologico) Tabella B della Legge Finanziaria 2017	Maggiorazione del costo pari al 40% ai fini del calcolo delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili	Credito imposta del 15% del costo sostenuto (investimento massimo € 700.000)
Super ammortamento (acquisto beni strumentali nuovi)	Maggiorazione del costo pari al 30% ai fini del calcolo delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili	Credito imposta del 6% del costo sostenuto (investimento massimo € 2.000.000)

Il credito in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, **in 5 quote annuali di pari importo** (ridotte a 3 quote per gli investimenti in beni immateriali) **a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione** dei beni oppure dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. In merito alle caratteristiche del credito d’imposta, esso:

- non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Al fine di ottenere l’agevolazione fiscale del credito d’imposta, l’impresa beneficiaria è tenuta a:

- presentare una apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico secondo modalità e termini ancora da definire;
- conservare tutta la documentazione sul sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile (in particolare le fatture devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame);
- per i beni di cui alle sopracitate Tabelle A e B, produrre una perizia che attesti le caratteristiche del bene e l'interconnessione al sistema aziendale. Se il bene ha costo unitario pari o inferiore a €300.000 è possibile sostituire la perizia con una dichiarazione del rappresentante legale.

Se il bene agevolato è ceduto a titolo oneroso o è destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

1.1.2. Credito R&S, innovazione tecnologica, attività innovative (c. da 198 a 298)

Dal 2020 è stato introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica, attività innovative 4.0 e altre attività innovative.

Per poterne fruire occorre effettuare una comunicazione al MISE, secondo modalità e termini ancora da definire.

In merito ai soggetti beneficiari del nuovo credito d'imposta si evidenzia che:

- ✓ **spetta alle imprese residenti in Italia**, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito, purché si rispettino le norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
- ✓ non spetta alle imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

- ✓ non spetta alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

Le **attività e le spese agevolabili** sono quelle previste nelle tabelle sotto riportate, tuttavia occorrerà attendere l'emanazione di specifici Decreti del MISE in merito ai criteri identificativi di tali attività.

Attività agevolabili	Misura del credito d'imposta
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ricerca e sviluppo</u>. Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. 	12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Innovazione tecnologica</u>. Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale contesto le attività: <ul style="list-style-type: none"> - di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti; - per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente; - per il controllo di qualità, standardizzazione dei prodotti. 	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0.</u> 	10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Attività innovative</u> di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione. 	6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Spese agevolabili	Ammontare rilevante per la determinazione della base id calcolo
<ul style="list-style-type: none"> • <u>spese per il personale impiegato per ciascuna attività.</u> 	100% del costo del personale
<ul style="list-style-type: none"> • <u>spese per il personale di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea</u> 	150% del costo del personale

(differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile;	
<ul style="list-style-type: none"> • solo per l'attività di ricerca e sviluppo, <u>quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali relative a un'invenzione industriale/biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale</u> 	Limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;
<ul style="list-style-type: none"> • <u>spese per contratti</u> aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta; 	100% del costo
<ul style="list-style-type: none"> • <u>spese per servizi di consulenza ed equivalenti</u> utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile; 	Nel limite del 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari;
<ul style="list-style-type: none"> • <u>spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi</u> impiegati nella specifica attività agevolabile; 	Nel limite del 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

La base di calcolo è da considerarsi al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le spese di cui alla Tabella sopra. Qualora il periodo d'imposta sia diverso dall'anno solare, il limite massimo è ragguagliato ad anno. È possibile chiedere il credito d'imposta per più attività agevolabili nello stesso periodo d'imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti o le spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, a condizione che sia stata rilasciata l'apposita certificazione che attesti l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale o società di revisione. Se l'impresa non è tenuta alla revisione legale, le spese sostenute per la certificazione sono portate in aumento del credito d'imposta fino a un importo di massimo € 5.000.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

In merito alle caratteristiche del credito d'imposta, esso:

- non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Si ricorda che **il responsabile delle attività aziendali, del progetto o del sotto progetto deve redigere una relazione tecnica sulle finalità, sui contenuti e sui risultati delle attività ammissibili**. Se l'attività è commissionata a terzi, la relazione spetta al soggetto che esegue tale attività.

Infine, per effetto dell'introduzione di tale nuova agevolazione, il previgente "Credito d'imposta per ricerca e sviluppo" (L. 145/2013) resta in vigore **limitatamente alle spese sostenute dal 2015 al 2019**.

1.1.3. Proroga bonus "FORMAZIONE 4.0" (c. da 210 a 217)

In sede di approvazione è stato previsto il bonus "Formazione 4.0" anche per le spese sostenute nel 2020 di cui all'art. 1, commi da 46 a 55, Finanziaria 2018. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche:

- il credito è riconosciuto nelle seguenti percentuali, a seconda delle dimensioni dell'impresa:
 - 50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese;
 - 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese;
 - 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese)
 - è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del DM 17.10.2017;
- sono escluse dal credito d'imposta in esame le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 e le imprese in difficoltà di cui all'art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014;
- la fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori;
- il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una specifica comunicazione al MISE, nei termini e nelle modalità individuate con apposito DM;
- per il riconoscimento del credito d'imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali presso l'Ispettorato del lavoro;

- il credito non può essere ceduto o trasferito *“neanche all’interno del consolidato fiscale”*.

1.1.4. Ripristino ACE (c. 287)

Dal 2020 l’agevolazione ACE è ripristinata. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è reso applicando la percentuale dell’1,3%.

1.1.5. Rivalutazione beni d’impresa (c. da 696 a 703)

I commi 696-703 della Legge in esame hanno stabilito che le società di capitali ed enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta, con la possibilità di affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES e IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un tributo sostitutivo delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate:

- In massimo 3 rate di pari importo, per importi fino a €3.000.000; la prima rata deve avere scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES; le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d’imposta successivi;
- In massimo 6 rate di pari importo, per importi superiori a €3.000.000; la prima rata ha scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES; la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda o dell’unica rata dell’acconto IRES relativo al periodo d’imposta successivo; le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES per i periodi d’imposta successivi.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 946 trovano applicazione, "in quanto compatibili", le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004.

1.2 Imposta sul reddito delle persone fisiche

1.2.1 Cedolare secca immobili commerciali

Non è stata riproposta la cedolare secca pari al 21% per i contratti stipulati nel 2019 relativi ad unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

1.2.2 Riduzione cedolare secca contratti a canone concordato (c.6)

È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.

1.2.3 Abrogazione sconto in fattura per efficienza energetica e sisma bonus (c. 70 e 176)

La Legge in esame abroga i commi 2, 3 e 3-ter dell'art. 10, DL n. 34/2019, pertanto dall'1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. "sconto in fattura" in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per i) adozione di misure antisismiche (cd. "sisma bonus") e ii) interventi volti conseguimento di risparmio energetico. Tuttavia, per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali (art. 1, commi da 344 a 347 della Finanziaria 2007), la possibilità di sconto in fattura, solo se l'intervento è di ristrutturazione importante di primo livello (che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l'eventuale rifacimento dell'impianto termico invernale e/o estivo), è ammessa qualora abbia valore pari o superiore a €200.000.

1.2.4 Proroga detrazione interventi recupero edilizio (c. 175, lett. b), n. 1)

È confermata la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, prevedendo la proroga, per le spese sostenute fino al 31.12.2020 (anziché 31.12.2019), della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR nella misura del 50% su un importo massimo di € 96.000. In caso di interventi di adozione di misure antisismiche, di cui alla lett. i) del comma 1, art. 16-bis, su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. "sisma bonus") per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

1.2.5 Proroga detrazione bonus mobili ed elettrodomestici (c. 175, lett. b), n. 2)

È confermata altresì la proroga fino al 31.12.2020 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2019.

1.2.6 Proroga detrazione "BONUS VERDE"

È confermata la proroga anche per il 2020 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

1.2.7 Bonus facciate (c. 219 a 224)

Si tratta di una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi su:

- strutture opache della facciata;
- su balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell'edificio ovvero interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

1.2.8 Spese veterinarie (c. 361)

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l'aumento da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

1.2.9 Estensione Bonus Edicole 2020 (c. 393)

Per il 2020 il bonus Edicole pari a €2.000 è esteso anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi (art. 2, comma 3, 24 aprile 2001) anche se l'attività non costituisce l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste, periodici nel Comune.

1.2.10 Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito (c. 629)

È confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

- intero importo, se il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e €120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.

La detrazione **spetta per l'intero importo** per le seguenti spese:

- interessi passivi prestiti, mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie.

1.2.11 Accisa gasolio commerciale (c. 630)

In merito agli esercenti l'attività di autotrasporto merci, essi, sia in c/proprio che per c/terzi, ricevono già un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, (c.d. "caro petrolio"); tuttavia la novità è che l'agevolazione non è riconosciuta per il gasolio di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore) a partire dall'1.10.2020.

1.2.12 Fringe benefit veicoli aziendali

È stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli, motocicli, ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

- con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);
- con contratti stipulati dall'1.7.2020 la percentuale di tassazione è applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito schematizzato:

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km	40% (50% per 2021)
Superiore a 190 g/km	50% (60% per 2021)

1.2.13 Buoni pasto mense aziendali

È stato modificato l'art. 51 del TUIR al comma 2, lett. c), pertanto non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto per un importo complessivo giornaliero di

- o € 4 per i buoni pasto cartacei;
- o € 8 se rese in forma elettronica per i buoni pasto elettronici.

Non sono tassate inoltre:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo e ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

1.2.14 Tracciabilità delle detrazioni (c. 679 e 680)

Gli oneri di cui all'art. 15 TUIR, per i quali spetta la detrazione nella misura del 19% sono detraibili solo se la relativa spesa è effettuata tramite versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento accettabili ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 24/1997. Restano escluse le spese inerenti l'acquisto di medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, per i quali la detrazione è prevista integralmente e prescinde dalla modalità di pagamento.

1.2.15 Esenzione IRPEF coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

I redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali sono esenti IRPEF. Per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

1.2 Disposizioni comuni

1.3.1 Deducibilità IMU immobili strumentali (c. 4 e 5)

In sede di approvazione è stato previsto l'aumento dal 40% al 50% della deducibilità dal reddito d'impresa o lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Quanto sopra è applicabile anche all'IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all'IMIS (vigente in provincia di Trento).

1.3.2 Proroga detrazione riqualificazione energetica (c. 175, lett. a))

È confermata la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 che prevede la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica. La detrazione prevista è del 65%-50%. Inoltre, si evidenzia che la proroga per le spese sostenute nel 2020 si estende anche agli interventi di:

- a) acquisto e posa in opera di schermature solari;
- b) acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- c) acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

La "proroga" non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali né quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, in quanto la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.

1.3.3 IVIE/IVAFE (c. 710 e 711)

A decorrere dal 2020 l'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE viene estesa anche agli enti non commerciali e alle società semplici o equiparate che detengono, anche indirettamente, immobili e attività finanziarie all'estero.

È altresì previsto che, in caso di esonero dalla compilazione del quadro RW, ossia quando le attività finanziarie e patrimoniali sono affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti, gli intermediari debbano applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente previa apposita provvista. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari devono darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

1.3.4 Accertamenti esecutivi tributi enti locali (c. da 784 a 815)

Dal 1.1.2020 cambiano le modalità di riscossione coattiva dei tributi degli Enti locali (es. IMU, TASI) e delle entrate patrimoniali (es. rette dell'asilo): è previsto l'accertamento esecutivo tramite avviso di accertamento (e annesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni) contenente:

- intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto), all'obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 472/97 concernente l'esecuzione delle sanzioni ovvero dell'art. 32, D.Lgs. n. 150/2011;
- l'espreso riferimento alla sua natura di titolo esecutivo;
- l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Tali atti acquistano piena efficacia esecutiva (cd. "titolo esecutivo") decorso il termine per la proposizione del ricorso, senza che sia necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento e l'ingiunzione fiscale. L'efficacia di titolo esecutivo è esclusa per le somme inferiori a €10, salvo che cumulativamente con altri debiti maturati vengano recuperati tramite accertamento esecutivo. Si rammenta che, per il recupero di importi fino a € 10.000, l'Ente, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure. Infine, gli atti di accertamento esecutivo possono riguardare anche le annualità pregresse (cd. *Rapporti pendenti all'1.1.2020*).

L'Ente può decidere di ripartire le somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili,

L'Ente può altresì concedere una sola volta una proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, purchè la rateizzazione non sia decaduta. La decadenza avviene qualora, dopo espresso sollecito, non vengono pagate 2 rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi. In ipotesi di decadenza della rateizzazione l'importo dovuto è riscosso in una soluzione unica.

2 Regimi opzionali

2.1 Modifica regime forfetario (c. 691 e 692)

Sono introdotte modifiche che restringono la platea di soggetti che possono adottare il regime forfetario, in particolare il regime forfetario rimane applicabile ai soggetti che:

- Abbiamo sostenuto spese per l'impiego di lavoratori non superiori a € 20.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- Abbiamo ottenuto ricavi e compensi dell'anno precedente in misura non superiore a €65.000.

Sono state riviste le cause di esclusione prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai seguenti soggetti:

- i collaboratori familiari, i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente;
- titolari dei redditi da lavoro dipendente o assimilati eccedenti €30.000.

Si precisa altresì che il limite non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro, salvo che tali soggetti operino prevalentemente nei confronti del loro ex datore di lavoro.

3 Imposte indirette

3.1 IVA - Sterilizzazione aumenti aliquote iva (c. 3)

È confermato il mantenimento per il 2020 delle seguenti aliquote IVA:

- aliquota ridotta del 10% (passerà al 12% dal 2021), e;
- aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% nel 2021 e al 26,50% dal 2022).

4 Imposte sostitutive

4.1. Immobile ditta individuale (c. 690)

All'imprenditore individuale è riconosciuta l'estromissione per gli immobili strumentali ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUIR, se posseduti al 31.10.2019. Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1.1.2020 al 31.5.2020. L'imposta sostitutiva, da calcolarsi sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto, è dell'8% da pagarsi in due tranche: il 60% entro il 30.11.2020, mentre il restante 40% entro il 30.06.2021.

4.2. Rivalutazione terreni e partecipazioni (c. 693 e 694)

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, del DL 282/2002, le persone fisiche, le società semplici, le associazioni professionali e gli enti non commerciali possono, alla data dell'1.1.2020, rideterminare il costo d'acquisto di:

- Terreni edificabili e agricoli posseduti a titoli di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- Partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

L'imposta sostitutiva è pari a:

- 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
- 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

Entro il 30.06.2020 occorre provvedere alla redazione e alla asseverazione della perizia di stima nonché al versamento dell'imposta sostitutiva.

4.3 Plusvalenze cessione immobili (c. 695)

L'imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili (art. 1, comma 496, Finanziaria 2006) è ora aumentata dal 20% al 26%.

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

(Eptalex Garzia Gasperi & Partners)